

VIGILANZA E PREVENZIONE

Organo di informazione interna a cura della Segreteria Provinciale dell'UNPISI di Taranto

NOVEMBRE-DICEMBRE 2002

Saluto di Benvenuto

Si rinnova la Segreteria Provinciale dell'UNPISI di Taranto

GIUSEPPE PERNIOLA
(Tecnico della Prev. - Segr. Provinciale)

In data 07/10/02 si è tenuto, presso la Sala Consigliare del Comune di Castellaneta, il Convegno-Congresso Provinciale dell'UNPISI avente come tema "**Figura giuridica e ruolo del personale Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro nell'ambito delle Aziende UU.SS.LL. - L'aggiornamento professionale una risorsa per la valorizzazione delle professionalità**".

Al Convegno sono intervenuti come relatori i colleghi: **Dott. Pasquale IODICE (Segretario Generale); LAMARCA Savino (Segretario Nazionale Amministrativo); ESPOSITO Mario (Segretario Regionale della Puglia)**.

Nel dibattito è stata ribadita l'importanza della figura professionale del Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (T.d.P.) in servizio presso le AA.SS.LL., con un inevitabile confronto con i futuri T.d.P. altamente qualificati, poiché in possesso del Diploma di Laurea di 1° livello.

Diviene quindi necessario e urgente l'aggiornamento costante e qualificato, del personale in servizio, per poter appropriarsi di strumenti tecnici e giuridici che insieme ad una acquisita e indiscussa esperienza sul campo permetterà di svolgere con maggiore professionalità l'attività di prevenzione che contraddistingue le nostre funzioni. E' doveroso un ringraziamento alla nostra Associazione, sempre vicina e attenta alle problematiche che ci vedono coinvolti, e che in questi anni ha sempre dimostrato e profuso il massimo impegno per la nostra categoria.

Al termine dei lavori del Convegno si è dato inizio alle attività Congressuali per l'elezione del Segretario Provinciale UNPISI e i risultati di seggio hanno sancito l'elezione dello scrivente per acclamazione.

Ringrazio caldamente i colleghi della fiducia accordatami per questo delicato compito che mi accingo ad intraprendere con la massima serietà ed impegno cercando di non deludere le aspettative in me riposte.

L'obbiettivo principale di questa rinnovata Segreteria sarà sicuramente quello di coinvolgere il maggior numero possibile di colleghi nelle varie attività di programmazione e di organizzazione al fine di creare la coesione necessaria per sostenere ed affrontare insieme le problematiche riguardanti la categoria.

Il presente "Foglio Informativo" è un primo passo in questa direzione.

In proposito, invito tutti i colleghi che vogliono collaborare ed abbiano materiale da sottoporre all'attenzione, inerente progetti ed iniziative comuni, a contattare la Segreteria Provinciale UNPISI o la direzione del presente Foglio informativo.

Mi è gradita cogliere questa occasione per inviarvi i miei più cordiali saluti e augurarvi un buon lavoro.

IN QUESTO NUMERO

- 1 Saluto di benvenuto
- 2 Argomentando...
- 3 In vacanza con l'amianto



Unione
Nazionale
Personale
Ispettivo
Sanitario
d'Italia

Segreteria Provinciale di TARANTO
Via Ungaretti c.n. – 74011 CASTELLANETA
Tel . 099. 849.23.66 – E-mail giuseppeasla1@tiscali.it

ARGOMENTANDO . . .

Informazioni e notizie in materia di Vigilanza Sanitaria

CARMELO DIMARTI

(Tecnico della Prevenzione)

RIFIUTI

Le terre da scavo non sono rifiuti

Niente più formulari e registri per le terre e rocce derivanti da scavo. Tali sono state infatti inserite, dalla legge 93/2001 (disposizioni in campo ambientale), **tra le esclusioni dal campo di applicazione del D.Lgs. 22/97.**

Le terre e rocce da scavo, in quanto materiali che vengono impiegati nelle costruzioni, sono disciplinate dalla norma CNRUNI 10006. A tale norma viene fatto riferimento in tutti i capitolati tecnici per l'esecuzione di opere che richiedono come materia prima le terre.

Unico requisito, le terre e rocce da scavo non devono provenire da **siti inquinati**. Viene considerato quindi **rifiuto solo** quella terra da scavo che abbia concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti stabiliti dal DM 471/99 (decreto bonifiche).

Nell'ipotesi che siano superati i limiti di concentrazione, permane l'obbligo di provvedere alla bonifica del terreno (Nota Min.Ambiente del 28/07/00).

Attenzione però, solo i rifiuti derivanti **"da scavo"**: per le imprese edili, infatti, restano comunque rifiuti i residui derivanti dall'attività di demolizione e costruzione (art.7, c.3, Dlgs 22/97).

RIFIUTI

Nuovo CER, pronte altre modifiche

La Commissione UE ha già predisposto altre modifiche al nuovo Elenco dei rifiuti che a partire dal 1 gennaio 2002 sostituirà l'attuale CER. Ricordiamo che l'Elenco Unico era stato approvato, in via definitiva, il 16 gennaio 2001. Le modifiche riguardano comunque solo lo "spostamento" di qualche rifiuto da "non pericoloso" a "pericoloso".

Gli attuali allegati A e D del "Decreto Ronchi" verranno quindi sostituiti dal prossimo anno da un Elenco Unico (in cui, per semplicità, i rifiuti pericolosi saranno contraddistinti da un asterisco "*" vicino il codice CER, così da evitare di consultare due elenchi)

RIFIUTI ALIMENTARI

L'olio vegetale usato va dato al CONOE

E' il CONOE il Consorzio Obbligatorio per gli oli e i grassi vegetali ed animali esausti (previsto dall'art. 47 del "Ronchi").

Pertanto, per evitare le sanzioni pecuniarie da 500.000 a 3.000.000 di lire (art.51, c.6-bis, D.Lgs. 22/97) l'olio usato per la frittura da ristoranti, pasticcerie, mense, industrie alimentari potrà essere conferito da costoro al CONOE tramite i suoi raccoglitori (il meccanismo è identico al COOU per gli oli minerali usati).

Sbarazzarsi dell'olio vegetale usato è facile, basta sversarlo nel lavandino; questo però può comportare (a parte le sanzioni viste) il cattivo funzionamento degli impianti di depurazione e, quindi, l'inquinamento delle nostre acque.

La corretta raccolta e successiva gestione, invece, consentono il suo impiego per produrre argilla espansa, inchiostri da stampa, lubrificanti, saponi, tensioattivi, collanti e, in futuro, forse anche biodiesel.

Per informazioni e per l'elenco dei raccoglitori aderenti a **CONOE**: tel. 02/57500630; fax 02/8243358.

RUMORI

Attività di ristorazione: si pronuncia la Suprema Corte

"Dal momento che l'attività di ristorazione non costituisce mestiere di per sé rumoroso, nel caso in cui da essa derivi un disturbo della quiete pubblica si integra la fattispecie contravvenzionale prevista dal 1° e non dal 2° comma dell'art. 659 c.p., con la conseguenza che il giudice non deve valutare il superamento dei livelli di rumorosità indicati in tabelle predeterminate dalla legge, ma soltanto accertare che, in concreto, i rumori prodotti superino la normale tollerabilità." Così si è espressa la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione in data 4/4/2001 con la sentenza n° 7-8/2001, II, 385.

BONIFICA

Non esiste obbligo di bonifica senza colpa

Senza **dolo o colpa** non esiste "abbandono di rifiuti".

E non sussistono, di conseguenza, gli obblighi di procedere a proprie spese alla bonifica del sito inquinato.

A confermare il concetto è stato il Consiglio di Stato, chiamato a decidere su un ricorso contro una sentenza del TAR Lombardia, annullando la sentenza con cui l'Ente aveva imposto ai proprietari di un sito di rimuovere dei rifiuti giacenti sul terreno, senza accertare se, di fatto, fossero stati loro ad abbandonarli, ricordando che l'art.14 del Dlgs 22/97 stabilisce l'obbligo a carico dei proprietari del terreno di procedere alla rimozione dei rifiuti ivi abbandonati solo se "sia imputabile a titolo di dolo o colpa".

Il Consiglio di Stato ha colto l'occasione inoltre per ricordare che i proprietari - **pur in assenza di responsabilità per l'abbandono di rifiuti** - sono comunque obbligati alla bonifica se hanno acquistato un sito sul quale gravava già un "**onere reale**" di ripristino ambientale.

ELETTROSMOG

AIRC: allarme leucemia

L'AIRC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) ha diffuso i risultati di una recente ricerca:

raddoppia il rischio di leucemia infantile con l'esposizione a campi elettromagnetici di intensità superiore ai **0,4 micro-Tesla** (l'attuale normativa italiana prevede come limiti **0,1 mT e 1 mT**, a seconda che si tratti di luoghi in cui si passi una parte considerevole della giornata o solo poche ore al giorno).

E' intanto inutilmente scaduto lo scorso 19 giugno il termine - stabilito dall'articolo 1 della nuova legge-quadro sull'elettrosmog (L. 36/01) - entro il quale il Governo avrebbe dovuto stabilire i nuovi valori massimi di esposizione della popolazione, in sostituzione di quelli contenuti nel DPCM 23 aprile 1992.

RIFIUTI

Raccolta e recupero cartucce toner usate

E' stato firmato l'Accordo di programma per la raccolta e recupero delle cartucce toner usate tramite **spedizione postale**, un'intesa già definita tra Ente Poste, Min. Ambiente ed **Ecoqual'It**, (il Consorzio nazionale che si occupa del recupero materiali di consumo e apparecchiature). L'azienda (ma anche il cittadino) potrà spedire, via posta e con **spese a carico del destinatario**, le seguenti cartucce esaurite:

- cartucce toner per stampanti laser
- cartucce toner per fotocopiatrici
- cartucce a getto d'inchiostro
- cartucce nastro per stampanti ad aghi

In primo luogo, le cartucce toner, una volta esaurita la loro funzione, se provenienti da locali non adibiti a civile abitazione, sono rifiuti speciali non pericolosi (per altro assimilabili agli urbani, come esplicitamente indicato dalla bozza di DM per la determinazione dei criteri di assimilazione), se provengono invece da civili abitazioni (uso domestico) sono rifiuti urbani. In ogni caso sono contraddistinti dal codice CER 080309 (toner per stampa esaurito, comprese le cartucce) e CER 200104 (altri tipi di plastica).

In quanto rifiuti speciali, l'impresa è tenuta al registro di carico e scarico e alla compilazione del formulario per il trasporto.

Tale Accordo, quindi, è volto ad alleggerire gli obblighi delle aziende.

Per informazioni: **Consorzio Ecoqual'It** - tel. 02-21011111; fax 02-210111222..

SICUREZZA

Il documento valutazione rischi va consegnato al Rappresentante dei lavoratori

Il Ministero del Lavoro con Circolare n 68/00 ha chiarito che il "diritto all'accesso" sancito dall'art.19 comma 5 legge 626/94, deve intendersi, "in via ordinaria" con consegna del documento di Valutazione dei rischi al Rappresentante dei lavoratori. In casi di segretezza aziendale, che comunque deve essere dimostrata dal datore di lavoro, il documento deve essere in altra forma messo a disposizione del Rappresentante dei lavoratori.

IN VACANZA..... CON L'AMIANTO

Posto sotto sequestro un residence per vacanze

Una brillante operazione mirata alla salvaguardia della salute pubblica ed alla tutela dell'ambiente e del territorio è stata portata a termine dai **Tecnici della Prevenzione del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA/1**.

Il tutto è nato da un esposto a firma di un cittadino residente nel **Residence "LA GINESTRA" sito in Manduria località San Pietro**, nel quale si lamentavano carenze strutturali ed igieniche all'interno della struttura.

In fase di ispezione, avvenuta in data 2/09/2002, i **tecnici Gennari Antonio, Puglia Cosimo e Giordano Bruno**, si sono trovati di fronte ad una situazione a dir poco agghiacciante: un residence turistico composto da n° 54 container, dei quali 18 ripristinati e gli altri 36 in fase di allestimento (a cura di alcuni operai presenti all'atto dell'ispezione) per essere adibiti a case-vacanza.

Gli stessi erano realizzati con **pannelli di tipo "ETERNIT"** (materiale conosciuto perché contenente amianto) in cattive condizioni strutturali e di manutenzione.

I Tecnici della Prevenzione hanno provveduto pertanto al prelievo di numerosi campioni per sottoporli ad analisi, **dalle quali è emersa la presenza di fibre di amianto**, sostanza tristemente nota a tutti. Inoltre all'atto dell'ispezione venivano riscontrate tutte una serie di inadempienze e

carenze sia a livello igienico-sanitario (**mancanza di allacciamento alla rete idrica potabile e mancanza di scarichi regolari**) sia a livello di sicurezza (**mancanza di cartelli di segnalazione, presenza di fili elettrici scoperti ecc.**).

Il personale della ASL TA/1 quindi provvedeva a porre sotto sequestro probatorio la struttura, **sequestro convalidato dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Remo Epifani**.

Sui container vi era riportata la dicitura **"MINISTERO DELL'INTERNO - GOVERNO PER LE ZONE TERREMOTATE DELLA CAMPANIA E BASILICATA"**.

Dalle indagini svolte dai Tecnici della Prevenzione della ASL TA/1 è emerso che in detti container erano state ospitate le popolazioni terremotate dell'Irpinia a seguito del sisma degli anni ottanta e che successivamente la Protezione Civile, avendoli dmessi li aveva ceduti al titolare del centro vacanze.

Questa operazione dimostra ancora una volta come i Tecnici della Prevenzione, spesso bistrattati ma sempre più professionalizzati, sono in prima linea nella lotta volta alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica mettendo la propria professionalità al servizio dei cittadini.

Per tutti coloro che vogliono inviare articoli e note da pubblicare possono scrivere a :

"VIGILANZA E PREVENZIONE" c/o SIFIN Corso Vittorio Emanuele 126, 74013 GINOSA
fax 099/829.37.87 e-mail vigilanzaeprevenzione@libero.it

La collaborazione è aperta a tutti